

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 660

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI,
DIONISI, BERGONZI, CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1994

Modifica della disciplina delle misure cautelari
nel processo penale

ONOREVOLI SENATORI. - La questione della custodia cautelare, della sua legittimità, della sua afflittività e della sua necessità, è tornata ad affacciarsi all'attenzione dell'opinione pubblica a seguito dell'esplosione dello scandalo della corruzione pubblica e privata che va sotto il nome di «Tangentopoli». Se in un primo tempo grandi sono state le lodi profuse per qualsiasi, e comunque motivata, restrizione di libertà, oggi, come sempre accade quando la popolazione carceraria si arricchisce di profili sociali inconsueti, portatori di una maggiore consapevolezza di diritti, si torna a discutere della umanità del carcere e delle pene, e della più odiosa fra di esse, quella eseguita in attesa di giudizio.

C'è, in questa rinnovata attenzione alle garanzie penali e processuali, una buona dose di strumentalità, non ce lo nascondiamo: si denuncia l'uso della custodia cautelare e si lavora per una soluzione sostanzialmente amnistiale dei procedimenti aperti con l'operazione «Mani pulite»; si invocano le garanzie degli imputati e si pensa ad un ulteriore stravolgimento dell'impianto accusatorio del processo penale, attraverso l'ampliamento a dismisura dell'istituto arbitrario e clandestino del patteggiamento; si dice che la custodia cautelare non può essere strumento di indebita pressione sull'imputato perchè confessi e si lavora ad una sorta di mercato della chiamata di correo. Tutto questo è assolutamente evidente e noi ne siamo consapevoli. Ma a nulla vale nascondersi le buone ragioni dietro cui si celano iniziative politiche strumentali; al contrario, le prime vanno sottratte alle seconde, affinché siano chiare le intenzioni di chi ha cuore le garanzie dei cittadini e di chi, invece, si preoccupa di interessi propri e dei propri congiunti ed amici. Già

nella scorsa legislatura i gruppi parlamentari di Rifondazione comunista si opposero alle misure del decreto-legge c.d. «Scotti-Martelli» (cioè il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), che operavano un grave snaturamento di importanti istituti del nuovo processo penale, senza per questo limitare minimamente la propria iniziativa sociale e istituzionale contro la criminalità organizzata; così oggi intendiamo proseguire in nostro impegno garantista senza nulla cedere all'uso strumentale che si fa di principi irrinunciabili di dignità e di libertà dei cittadini.

L'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ribadisce il principio della presunzione d'innocenza, che pone quantomeno in dubbio, ogni qualvolta la si applichi, la custodia cautelare. Se «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», quali gravi necessità possono giustificare un provvedimento restrittivo della libertà personale non diverso da quello posto in essere a carico di chi è riconosciuto colpevole di un reato penale al termine di tre gradi di giudizio? Pare evidente che la tragica necessità della privazione di libertà in condizioni di «non colpevolezza» è giustificabile solo per esigenze strettamente connesse all'accertamento della verità processuale, dunque per ragioni interne al procedimento che vede il cittadino indiziato di un reato più o meno grave.

A tale esigenze si ispira la proposta di riforma che presentiamo.

L'articolo 1 specifica, in ordine alle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale, che le situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova «non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti».

L'articolo 2 limita la possibilità di applicazione delle misure cautelari a fini di prevenzione e di difesa sociale. In particolare si ritiene opportuno limitare la previsione relativa al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede ai «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4» del medesimo codice di procedura penale. Inoltre è cancellata la valutazione della «personalità dell'imputato» tra le connotazioni del «concreto pericolo» della commissione dei gravi reati in oggetto.

L'articolo 3 interviene sui criteri di scelta delle misure (articolo 275 del codice di procedura penale), innanzitutto specificando che «le misure coercitive possono essere applicate solo quando le misure interdittive non risultino adeguate a soddisfare le esigenze cautelari». Il comma 2 riporta il comma 3 dell'articolo in esame alla originaria formulazione, precedente agli interventi normativi generati dai decreti-legge succedutisi fra il 1991 e il 1992; in questo modo viene superata la tassativa previsione della custodia cautelare in carcere per taluni titoli di reato e si riconsegna ai magistrati la possibilità di valutare nel caso concreto quale sia la misura più efficace a garantire le esigenze cautelari che motivano il provvedimento. Infine, in questa sede crediamo che vada collocata una previsione normativa che escluda la custodia cautelare in carcere quando la pena irrogabile possa essere condizionalmente sospesa.

L'articolo 4, intervenendo sull'articolo 292, comma 2, lettera d), prevede che, in caso di disposizione di misura al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova, la durata del provvedimento cautelare sia non solo fissata dal giudice nella sua ordinanza, ma limitata legislativamente nella durata a non più di tre mesi.

L'articolo 5 ribalta la previsione vigente dell'articolo 294, comma 6, del codice di procedura penale, vietando al pubblico

ministero la possibilità di interrogare la persona in stato di custodia cautelare prima che tale atto sia stato compiuto da parte del giudice terzo.

L'articolo 6 intende superare la discutibile pratica dei mandati di cattura «a grappolo». In caso di più ordinanze, emesse nei confronti dello stesso soggetto, che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione (con la esclusione delle connessioni per occultamento di responsabilità) si propone che i termini di decorrenza delle misure cautelari siano fissati a partire «dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza» e siano commisurati all'imputazione più grave.

L'articolo 7 interviene sui termini di durata massima della custodia cautelare. Il comma 1 propone che la durata massima delle misure cautelari in attesa del provvedimento che dispone il giudizio, ovvero senza che sia stata pronunciata sentenza di «rito abbreviato», sia pari a sei mesi quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Il comma 2 definisce nuovi termini in attesa della sentenza di primo grado, computandoli a partire dalla esecuzione della custodia, e limitandoli a sei mesi, quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, e a un anno, quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Il comma 3, infine, dimezza la durata massima complessiva (comprensiva, cioè, dell'attesa di rinvio a giudizio, della sentenza di primo, secondo e terzo grado) della custodia cautelare per tutti i tipi di reato.

L'articolo 8 consente al pubblico ministero di disporre la custodia dell'arrestato o del fermato presso la propria abitazione, ovvero - se infermo - in luogo di cura, ovvero - se privo di fissa dimora - in struttura di accoglienza. In questo modo si generalizza questa possibilità del pubblico

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ministero, finora vincolata alla condizione di infermità, prevedendone l'applicabilità anche per coloro che sono privi di fissa dimora, che costituiscono la gran parte degli stranieri fermati o arrestati.

Infine, l'articolo 9, intervenendo sull'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, sopprime la deroga, ivi prevista, al divieto di applicazione delle misure coercitive per le pene inferiori a tre anni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti».

Art. 2.

2. All'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto, vi è il concreto pericolo che l'imputato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale ovvero di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, ove trattasi di delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4».

Art. 3.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le misure coercitive possono essere applicate solo quando le misure interdittive non risultino adeguate a soddisfare le esigenze cautelari».

2. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole da «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza» fino alla fine del comma, sono abrogate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando la pena irrogabile può essere condizionalmente sospesa».

Art. 4.

1. All'articolo 292, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) la fissazione della durata della misura, non superiore ai tre mesi, quando questa è disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova».

Art. 5.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice».

Art. 6.

1. All'articolo 297 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se nei confronti di una persona sottoposta ad indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), limitamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri o in occasione di questi, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave».

Art. 7.

1. All'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dal seguente:

«2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni».

2. All'articolo 303, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dall'esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni:

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sei anni».

3. All'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, i termini sono dirimniti della metà.

Art. 8.

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito presso la propria abitazione, ovvero, se infermo, in luogo di cura, ovvero, se persona senza fissa dimora, in struttura di accoglienza».

Art.9.

1. All'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, è soppresso il secondo periodo.